

DELIBERA N. 201/19/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASALPUSTERLENGO (LO)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 16 aprile 2019 (prot. n. 168752) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Casalpusterlengo (Lodi), a seguito della segnalazione presentata dal consigliere comunale sig. Piero Mussida per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione comunale in relazione alla *“distribuzione alla cittadinanza”*, a partire dal giorno 4 aprile 2019, dell'opuscolo denominato *“Bilancio di mandato 2014-2019”* recante articoli e foto del Sindaco e degli Assessori. In particolare, il Comitato, nel rilevare che *“il documento reca lo stemma del Comune, è intestato al Comune stesso, ospita un testo e la foto del Sindaco in carica e riporta i risultati raggiunti dai singoli Assessorati, indicando nominativamente i singoli titolari dell'incarico”*, ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale e ha proposto all'Autorità *“l'adozione dei provvedimenti sanzionatori”*;

VISTA la nota del 17 maggio 2019 (prot. n. 212237) con cui il medesimo Comitato, *“a seguito dell'audizione del Sindaco di Casalpusterlengo [...] e preso atto dei chiarimenti di Agcom (resi con nota del 15/05/2019 prot.n. 0209151) in ordine alla decorrenza del regime di applicazione del regime di par condicio”*, ha confermato la proposta di adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 12 aprile 2019 con la quale il Sindaco di Casalpusterlengo, dott. Gianfranco Concordati, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“la pubblicazione e la distribuzione del foglio illustrativo Bilancio di fine mandato 2014-2019 sono avvenute prima della convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative comunali, per cui al presunta violazione del divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000, nella fattispecie in esame non è pertinente”*;
- *“riguardo all'operatività dell'art. 9 della legge n. 28/2000 si rileva quanto segue: [...] - il periodo elettorale è chiaramente definito dal legislatore, esso decorre dalla data di convocazione dei comizi elettorali ma è già diversamente disciplinato per le singole elezioni [...] - Il divieto di cui all'art. 9 [...] non può operare automaticamente ed uniformemente, quindi, per tutte le elezioni accorpate, prescindendo dalle specificità normative sulla convocazione dei comizi elettorali delle singole elezioni”*;
- *“L'iniziativa della redazione e distribuzione del documento rendicontativo di mandato, è ritenuta dall'Amministrazione comunicazione istituzionale essenziale secondo i principi, [...], di trasparenza, pubblicità e partecipazione”*;
- *“La natura essenziale della comunicazione istituzionale di cui sopra consente di escludere dal campo applicativo del divieto di cui all'art. 9, l'iniziativa dell'Amministrazione che, in ogni caso, secondo l'intendimento della medesima, si è collocata anteriormente al termine di 45 giorni previsto per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative del prossimo 26/05. La distribuzione del documento si è esaurita nel periodo antecedente la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative”*;

- *“il documento illustrativo del Bilancio di mandato [...] non può essere connotato come atto di propaganda, anzi, si presenta come servizio di informazione alla cittadinanza”;*

PRESO ATTO che, in data 8 maggio 2019, si è svolta presso il competente Comitato l'audizione del Sindaco di Casalpusterlengo, richiesta con la predetta nota del 12 aprile 2019 recante le controdeduzioni, e che l'amministrazione comunale ha ribadito quanto già rilevato nelle citate osservazioni. In particolare vengono ancora una volta evidenziate *“le diverse tempistiche delle due consultazioni elettorali, europee e amministrative, anche se la data del voto è accorpata al 26 maggio 2019”* e si sottolinea la circostanza che *“la distribuzione del bilancio di fine mandato è avvenuta prima della convocazione dei comizi per le elezioni amministrative”* e che *“la pubblicazione effettuata dal Comune di Casalpusterlengo - oggetto di segnalazione - non può avere alcuna ripercussione sull'esito delle elezioni europee”;*

PRESA VISIONE dell'opuscolo denominato *“Bilancio di mandato 2014-2019”* indirizzato a *“Tutte le famiglie residenti nel Comune di Casalpusterlengo”*, allegato alla documentazione istruttoria, recante lo stemma del Comune di Casalpusterlengo e articoli e foto del Sindaco, degli Assessori comunali e della Presidente del Consiglio comunale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che la pubblicazione e la distribuzione dell'opuscolo *“Bilancio di mandato 2014-2019”*, oggetto di segnalazione, costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all'Amministrazione comunale di Casalpusterlengo;

RILEVATO che la predetta attività di comunicazione istituzionale ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la distribuzione del predetto opuscolo è avvenuta in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee del 26 maggio 2019;

RILEVATO che, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione comunale nelle controdeduzioni e nel corso dell'audizione, l'art. 9, nel prevedere il divieto di comunicazione istituzionale dalla data di convocazione dei comizi elettorali, si riferisce *“a tutte le amministrazioni pubbliche”*, senza operare alcuna distinzione basata sulla tipologia di consultazione elettorale e che, pertanto, tale divieto trova applicazione dalla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni europee fissate per il 26 maggio 2019, coincide con il 25 marzo 2019, e investe tutte le Amministrazioni, centrali e locali;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione e distribuzione dell'opuscolo relativo al *“Bilancio di mandato 2014-2019”* non presenta i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto detta iniziativa - volta a far conoscere quanto realizzato dall'amministrazione comunale - non è in alcun modo correlata all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbe potuto essere svolta in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che l'opuscolo in questione riporta lo stemma dell'ente, articoli e foto del Sindaco, degli Assessori comunali e della Presidente del Consiglio comunale. Inoltre, il contenuto dell'opuscolo appare di chiara valenza propagandistica ed enfatica dell'operato dell'ente, strumentale dunque a proporre un'immagine positiva dell'Amministrazione comunale e del Sindaco uscente, nuovamente candidato alle elezioni amministrative;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione e distribuzione dell'opuscolo relativo al *“Bilancio di mandato 2014-2019”* oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, sebbene sia stato distribuito prima dell'avvio della campagna per le elezioni comunali;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in ordine alla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Casalpusterlengo (Lodi) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la distribuzione dell'opuscolo relativo al *“Bilancio di mandato 2014-2019”*. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Casalpusterlengo (Lodi) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi